

a titolo di retribuzione.

La stessa resistente ha affermato nella comparsa di risposta di essere impiegata presso uno studio medico con la qualifica di segretaria.

Tali fatti "sopravvenuti" non possono non incidere sulla revisione dell'assegno di divorzio in quanto le condizioni reddituali di entrambe le parti sono notevolmente mutate rispetto a quelle vigenti al momento della sentenza di divorzio, *in peius* per il ricorrente e *in bonis* per la resistente.

Pertanto, sulla base di quanto esposto, il Collegio ritiene che la domanda del resistente avente ad oggetto la revoca dell'assegno di divorzio è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento sussistendo, nella fattispecie in esame, i requisiti richiesti dall'art. 9 legge n. 898/70.

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento n. 657/19 R.G.;

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento in favore della prole a carico del ricorrente;



- 2) revoca l'assegno di divorzio a carico del ricorrente in favore della resistente;
- 3) condanna la resistente a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.800,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 14.4.2020

Il Giudice rel.  
(dott.ssa Rossella Busacca)

Il Presidente  
(dott.ssa Concetta Alacqua)